

Liechtenstein diventa Paese White list

Focus n. 15 del 19 febbraio 2015

a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR Group



Il Focus In Breve

Intesa Italia- Liechtenstein su scambio di informazioni fiscali

L'Italia e il Liechtenstein hanno concluso un'intesa in materia di scambio di informazioni di natura fiscale, basato sul più aggiornato standard OCSE che prevede lo scambio di informazioni automatico dal 2017. Grazie alla ratifica dell'accordo entro il 2 marzo 2015, il Liechtenstein sarà equiparato a un Paese 'white list' ai fini della voluntary disclosure.



Il MEF rende noto con un comunicato stampa del 13 febbraio 2015 che l'Italia e il Liechtenstein hanno siglato l'Accordo sul modello Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e un Protocollo Aggiuntivo in materia di richieste di gruppo.

Tali atti permetteranno di instaurare un'efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi anche volta a migliorare il contrasto all'evasione fiscale e costituiranno la premessa per ulteriori miglioramenti delle relazioni economiche bilaterali.

L'Accordo sullo scambio di informazioni, basato sullo standard OCSE del Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), consentirà di avviare la cooperazione amministrativa su richiesta su tutte le imposte tra le autorità fiscali dei due Stati; il Protocollo Aggiuntivo in materia di richieste di gruppo ("group requests") permetterà lo scambio di informazioni per identificare gruppi di contribuenti che intendono dissimulare cespiti patrimoniali non dichiarati. Il Protocollo costituisce uno strumento giuridico conforme all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e

rappresenta un ulteriore significativo avanzamento nel livello di cooperazione amministrativa in materia fiscale tra i due Paesi.

L'Accordo sullo scambio di informazioni e il Protocollo Aggiuntivo saranno applicabili dopo l'entrata in vigore, a decorrere dalla data della firma, che avverrà prima del 2 marzo, termine definito dalla normativa italiana sulla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure). In questo modo il Liechtenstein sarà equiparato a un Paese 'white list' ai fini della voluntary disclosure e ciò consentirà una più agevole regolarizzazione per i contribuenti italiani che detengano attività finanziarie in Liechtenstein.

Con una Dichiarazione Congiunta, l'Italia e il Liechtenstein ribadiranno il reciproco impegno ad applicare dal 2017 lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria sulla base del nuovo standard globale (Common Reporting Standard). L'Italia, non appena entreranno in vigore l'Accordo e il Protocollo Aggiuntivo, inserirà il Liechtenstein nelle white list degli Stati che consentono lo scambio di informazioni di natura fiscale. Infine, l'entrata in vigore dell'Accordo costituirà la premessa per

ulteriori passi verso l'intensificazione delle relazioni economiche e finanziarie tra i due



Paesi, mediante l'avvio di negoziati per una Convenzione contro le doppie imposizioni.

La collaborazione volontaria nel caso di Black o white list - La procedura di collaborazione volontaria prevede un trattamento ad hoc nel caso di attività detenute o costituite in Paesi black list, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

In primo luogo, ai soli fini della procedura, non si applicherà il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del D.L. 78/2009, nel caso in cui le attività si trovano o sono state detenute in Stati che hanno stipulato (o che stipuleranno con l'Italia entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla disclosure) accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni, anche con riferimento agli elementi riconducibili al periodo che intercorre tra la stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Il contribuente che aderirà alla nuova procedura potrà anche evitare il raddoppio dei termini per la determinazione dei periodi d'imposta accertabili (ai fini delle imposte dirette e dell'Iva), disposto dal comma 2-bis dell'articolo 12 del D.L. 78/2009. Affinché l'esclusione del raddoppio dei termini sia efficace, è necessario il verificarsi congiunto di una ulteriore condizione, oltre a quella della stipula dell'accordo da parte del paese black

list per lo scambio di informazioni fiscali. In particolare, il contribuente che:

- intende mantenere o trasferire le attività oggetto di collaborazione volontaria in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato;
- o che vuole trasferirle, successivamente alla presentazione della richiesta, presso un



intermediario localizzato fuori dall'Italia o da uno degli Stati membri della Ue o aderenti all'accordo sullo SEE, dovrà inviare all'intermediario estero

un'apposita autorizzazione a collaborare, da allegare in copia all'istanza di collaborazione.

La legge stabilisce, infatti, che *"ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 e al DM 21 novembre 2001, è fissata al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo"*.

"Al ricorrere di tale condizione non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 12, co. 2, secondo periodo, del DL 1^o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

Il 1° marzo 2015 è una scadenza da cui dipenderanno molte scelte. Essa è la scadenza entro la quale lo stato estero in cui sono detenute le attività potrà firmare accordi sullo scambio di informazioni con il nostro Paese.

Questa è la data in cui potranno essere calcolate le sanzioni effettive e le riduzioni applicabili, perché solo in quella data si avrà certezza se un Paese è da considerarsi “black”



REGIERUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

o meno: ad esempio, il Lussemburgo è già uscito e anche la Svizzera; ora tocca al Liechtenstein.

La riduzione delle sanzioni - L'adesione alla voluntary disclosure produce effetti per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, in quanto consente la determinazione della sanzione nella misura pari alla metà del minimo edittale.

Infatti, specifica la norma, le sanzioni di cui all'art. 5, co. 2, del D.L. 167/90 sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, co. 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:

a. se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato in G.U. n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero

b. se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero

c. se l'autore delle violazioni, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.